

COMUNE DI CASATENOVO (LC)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURE**
Deliberazione C.C. n. 38 del 29/07/2015

INDICE

Capo	Art	titolo	pag. n.
I		NORME GENERALI	
	1	Principi generali ed ambito di applicazione	2
	2	Normativa di Riferimento	2
	3	Definizione e criteri generali per lo svolgimento del servizio	2
II		CONDIZIONI DI ESERCIZIO	
	4	Titolo per l'esercizio del servizio	3
	5	Condizioni e forme giuridiche di esercizio	4
	6	Requisiti ed ubicazione della rimessa	4
III		REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	
	7	Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	4
	8	Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione	5
IV		MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	
	9	Numero delle autorizzazioni	6
	10	Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di autonoleggio autovetture C.C.	6
	11	Contenuti del bando di concorso	6
	12	Valutazione delle domande e dei titoli preferenziali e formazione della graduatoria	7
	13	Rilascio delle autorizzazioni	7
	14	Validità delle autorizzazioni	8
	15	Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi	8
	16	Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte	9
V		CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ed ESERCIZIO DEL SERVIZIO	
	17	Caratteristiche e riconoscibilità delle autovetture da Noleggio con Conducente	9
	18	Sostituzione dei veicoli	10
	19	Tariffe	10
	20	Inizio del Servizio, sospensione volontaria, ferie ed aspettative	11
	21	Cessazione	11
	22	Variazioni non soggette ad autorizzazione	11
	23	Comportamento in servizio	11
	24	Atti vietati agli utenti del servizio	12
	25	Trasporto dei soggetti portatori di handicap	13
	26	Interruzione del trasporto	13
	27	Reclami ed esposti	13
	28	Responsabilità del titolare	14
VI		VIGILANZA E SANZIONI	
	29	Vigilanza	14
	30	Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie	14
	31	Decadenza della autorizzazione	14
	32	Revoca e sospensione della autorizzazione	15
VI		DISPOSIZIONI FINALI	
	33	<i>Entrata in vigore del regolamento</i>	15

CAPO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 – Principi generali ed ambito di applicazione

1. Il servizio di autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente (successivamente chiamato servizio di N.C.C.) è quello che assicura la mobilità di trasferimento provvedendo al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione, in materia di servizio di autonoleggio con conducente con autovetture/veicoli fino a nove posti compreso il conducente, sono svolte al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale; l'esercizio del servizio N.C.C di autovettura. necessita di autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio SUAP nel numero massimo determinato dalla programmazione Regionale e Provinciale vigente.

2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento il trasporto di persone a titolo privato per usi in proprio di aziende ed imprese, gli autoveicoli per uso speciale ed in particolare i veicoli ad uso proprio, quali autoambulanze di soccorso in proprietà od usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce Rossa Italiana e Associazioni di Pubblica Assistenza volontaristiche riconosciute

3. Le norme del presente Regolamento non sono applicabili al servizio di Noleggio con Conducente svolto mediante Autobus di cui al regime normativo della L. 11/08/2003 n. 218, Circ. R.L. n. SI_2006/20085, al Reg. Dir. Del Ministero dei Trasporti n. 291 del 25/11/11 in applicazione del regolamento (CE) 1071/2009 e Circ.Min. 2/2011 del 02/12/2011 e da ultimo al R.R. 22 dicembre 2014 n. 6 , “Disciplina dei servizi di noleggio autobus c.c.”.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 , comma 3, dell'art. 5 e dell'art. 15 della Legge 19 gennaio 1992, n. 21, nonché ai sensi dell'art. 1 , c. 2, della L.R. 15/04/1995, n. 20.

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- articoli 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 e art.158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 integrata con Legge 27 febbraio 2009 n. 14;
- Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 11;
- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6;

Art. 3 – Definizione e criteri generali per lo svolgimento del servizio

1. Il servizio di autonoleggio di cui al presente regolamento si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa o la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

2. Il servizio di autonoleggio è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

3. La prestazione del servizio di autonoleggio con conducente non e' obbligatoria.
4. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare prestazioni di trasporto in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
5. A norma dell'art. 11, c. 3., della L. 21/92 i veicoli immatricolati al servizio di trasporto con conducente non sono autorizzati al posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto derogabile ai sensi delle stesse disposizioni normative;

Capo II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 – Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente di cui al presente regolamento è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e dei certificati e/o abilitazioni richiesti dal Codice della Strada e dalle leggi complementari.
2. Ogni autorizzazione è riferita ad una sola autovettura e, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 285/1992, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 7, c. 1°, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1958, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente. – *ad esclusione delle società di capitale , C.di Stato, sez.II parere n.1665, 11/12/96 - .*
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) , è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di decadenza, od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il conferimento in capo agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune.
5. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica il titolo è intestato al legale rappresentante designato dalla società stessa. L'eventuale designazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza di un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dall'ingresso. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del Comune statuizioni, deliberazioni ovvero patti, termini, anche stabiliti in atti societari, volti a condizionare i rapporti tra il Comune e l'intestatario designato ovvero a condizionare nei confronti di costui il rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 5 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare o da dipendenti o soci, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e all'art. 9 della L.R. n. 20/1995 e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'ufficio comunale competente, preventivamente all'inizio dell'attività ed in corso di variazioni, l'elenco dei soci, dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. La comunicazione autocertificata deve contenere i dati anagrafici, gli estremi della iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L.R. n. 21/1992 e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

3. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio di noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. In capo ad uno stesso soggetto è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente.

4. L'originale dell'autorizzazione, con le successive comunicazioni di variazione, (subingresso e altre) deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne, unitamente al libretto di circolazione, l'impiego in servizio di noleggio.

Art. 6 – Requisiti ed ubicazione della rimessa

L'esercizio dell'impresa di N.C.C. con autorizzazione comunale è subordinato alla disponibilità, nel territorio di Casatenovo, di una o più rimesse, idonee e di dimensioni compatibili con il mezzo/mezzi utilizzati per il servizio;

- Per rimessa si intende il luogo ove i veicoli stazionano e sono a disposizione dell'utenza;
- Le rimesse dei veicoli, che possono anche essere a cielo aperto, devono essere ubicate in luogo privato, non di uso pubblico con destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici vigenti, adeguatamente delimitate ed il posteggio deve essere nella disponibilità esclusiva dell'impresa di N.C.C. per l'esercizio dell'attività.
- L'idoneità della rimessa riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed ogni altra normativa attinente, è documentata o autocertificata nel procedimento di inizio attività.

Capo III – REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente regolamento, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di un altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani condizioni di reciprocità per l'esercizio di attività analoghe;
- b) essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- c) essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti a servizio di trasporto di persone non di linea di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 e dell'art. 9 della L.R. n. 20/1995, tenuto dalla C.c.i.a.a.;
- d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 8;
- e) età non superiore a 60 anni;
- f) essere proprietario, o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione;
- g) essere munito di assicurazione, prevista dal vigente C.d.S., per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- h) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa ai sensi dell'art 6 del presente regolamento;

Art. 8 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa ed in particolare, fatte salve successive modificazioni, integrazioni e nuove disposizioni, dalle seguenti leggi:
 - 27/12/1956, n. 1423 (misure di prevenzione)
 - 31/05/1965, n. 575 e succ. mod. (antimafia)
 - 13/09/1982, n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12/10/1982, n. 726 e succ. mod. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito fino a che non sia intervenuta la dichiarazione di chiusura del fallimento a norma di legge;
- d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 2 (due) anni, salvo i casi di riabilitazione;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione di noleggio con conducente, anche nell'ambito di altri comuni;
- g) essere titolare di licenza di taxi, anche se rilasciata da altro comune.

CAPO IV – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Numero delle autorizzazioni

1. Il Comune è competente al rilascio delle autorizzazioni di N.C.C. per autovettura nel numero massimo assegnato a ciascun Comune in base alla programmazione regionale e provinciale dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. n. 20/95;

**2. Alla data di approvazione del presente regolamento il contingente di autorizzazioni N.C.C. di autovetture assegnato al Comune di Casatenovo è fissato nel numero di 6 (sei). (elim ? *)*

Art. 10 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di autonoleggio Autovetture C.C.

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate in seguito a pubblico concorso;

2. Il bando di concorso è indetto entro 120 giorni:

- dalla data di esecutività della deliberazione del C.C. relativa all'adozione del presente regolamento per il numero di autorizzazioni non attive e disponibili nel contingente numerico di cui al prec. art. 9;
- dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni, ovvero in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. Il relativo Bando, approvato con determinazione del Responsabile di Servizio Comunale competente, è pubblicato all'Albo Pretorio per 30 gg., trasmesso per la pubblicazione all'Albo dei Comuni contermini e pubblicizzato sul sito internet del Comune. L'ufficio competente provvede inoltre a dare avviso dell'avvenuta pubblicazione del bando ai soggetti che abbiano dimostrato interesse e/o depositato richiesta, anche informale, di autorizzazione N.C.C..

4. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede alla approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 11 – Contenuti del Bando di Concorso

Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per ottenere l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni;
- c) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione;
- d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di inoltro della stessa ed eventuali documenti da produrre
- e) le cause di irricevibilità e di rigetto della domanda;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione, la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) la modulistica per la partecipazione al concorso e/o le indicazioni per il reperimento della stessa e le informazioni inerenti il procedimento.

Art. 12 – Valutazione delle domande e dei titoli preferenziali e formazione graduatoria

1. Il Responsabile del Servizio Commercio Suap, in Conferenza con il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e l'addetto dell'Ufficio Commercio Suap, provvede alla valutazione di regolarità delle domande e redige la graduatoria sulla base dei titoli preferenziali di seguito indicati:

- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente come conducente ovvero avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: 5. Punti. Per ogni ulteriore semestre verranno aggiunti punti 0,50. Le frazioni inferiori al semestre non saranno valutate;
- non avere altre autorizzazioni di N.C.C.: punti 3;
- disoccupati iscritti alle liste del collocamento o per lavoratori in mobilità: punti 2;
- disponibilità di veicolo (o promessa di acquisto certificata) appositamente attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità fisica grave (accessibilità di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384): punti 2;

A parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio della minore età (ex art. 2, c.9, L. n. 191/1998);

2. La graduatoria di concorso approvata dallo stesso Responsabile del Servizio Commercio Suap è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi ed ha validità di 2 (due) anni dalla data di approvazione.
3. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso del biennio di validità della graduatoria devono essere assegnate utilizzando la graduatoria medesima sino al suo esaurimento, nel rispetto delle posizioni di merito.

Art. 13 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio Commercio Suap, entro 30 gg. dalla adozione dell'atto di approvazione della graduatoria, dà comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione al vincitore o vincitori del concorso, assegnando loro un termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione della documentazione comprovante:

- a) la proprietà del veicolo o la disponibilità in leasing e la documentazione di circolazione del mezzo per il quale va rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- b) la disponibilità di una rimessa idonea nel territorio comunale conformemente a quanto indicato al precedente art. 6;
- c) la stipula di assicurazione, prevista dal vigente C.d.S., per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- d) la dichiarazione che svolgerà esclusivamente l'attività prevista nell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 21/1992 nel caso di imprenditori privati;

2. Il Responsabile del Servizio commercio Suap provvede al rilascio del nulla-osta ai fini dell'immatricolazione ed eventuale collaudo del veicolo da adibire al servizio di N.C.C.;

3. In caso di comprovati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, il termine di novanta giorni potrà essere formalmente prorogato, su espressa motivata richiesta dell'interessato e per una sola volta, per un ulteriore periodo non superiore a sessanta (60) giorni;

4. Qualora l'assegnatario non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, è considerato rinunciatario e si procede alla sua sostituzione con il successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio Suap entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità;
6. Entro 30 (trenta) giorni dalla immatricolazione del veicolo da adibire all'esercizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione N.C.C. deve depositare presso l'ufficio comunale competente copia della carta di circolazione del veicolo aggiornata.
7. Nel caso l'esercizio dell'autorizzazione rilasciata corrisponda all'inizio attività di nuova impresa dovrà essere presentato, ai sensi del D.P.R. 160/2010, il procedimento telematico di S.C.I.A. al Suap competente.

Art. 14 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di trasporto persone mediante noleggio di veicoli con conducente hanno validità a tempo indeterminato;
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione attestante:
 - la volontà di prosecuzione dell'attività per l'anno in corso;
 - che l'attività non ha subito modifiche rispetto al precedente anno;
 - che permangono i requisiti previsti dalle norme vigenti e dal regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

Art. 15 – Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi.

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile con il trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa nelle forme previste dalla legge.
2. Il sub ingresso per atto tra vivi è comunicato contestualmente dal titolare cedente e dal subentrante, che deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento ed è consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L. 21/1992, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni del cedente:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per intervenuto provvedimento di revoca definitivo della patente di guida;
3. L'inabilità o inidoneità al servizio di cui al comma 2, lett. c) deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.
4. Il sub ingresso deve essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento con l'indicazione degli estremi dell'atto (ev. certificato notarile) e della sua registrazione, del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, dei dati identificativi e della documentazione della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. n. 21/1992, al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque (5) anni dal trasferimento della prima.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il trasferente deve dimostrare, entro 60 (sessanta) giorni, di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Uff. provinciale M.C.T.C..

Art. 16 - Trasferibilità dell' autorizzazione per causa di morte

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, ai sensi dell'art. 9, c.2, della L. 21/1992, entro il termine massimo di due anni:

- ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti. Deve essere comunque prodotta la rinuncia scritta da parte degli altri eredi aventi diritto a subentrare nell'attività;
- ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, su autorizzazione del responsabile del Servizio Commercio Suap, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.

2. Gli eredi devono comunicare all'Ufficio comunale competente il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo della sua presentazione, deve essere depositata in copia presso il medesimo ufficio.

3. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni decisione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto trasferiscano l'azienda o ramo d'azienda ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, da parte del subentrante e degli eredi deve pervenire al Comune, entro sessanta giorni dalla data della stipula dell'atto di trasferimento, pena la decadenza, la comunicazione di sub ingresso con la indicazione degli estremi dell'atto e della sua registrazione (eventualmente può essere allegato certificato notarile della stipula dello stesso), del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, dei dati identificativi e della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.

5. La mancata comunicazione di sub ingresso nei termini di cui ai precedenti commi è considerata come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ed ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 17 - Caratteristiche e riconoscibilità delle autovetture da Noleggio con Conducente

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, ai sensi del presente regolamento, devono:

- avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi compreso l'obbligo di assicurazione di cui al prec. art. 7, lett. g);
- avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- avere un bagagliaio capace di contenere carrozzelle pieghevoli per disabili ed eventuali valigie dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
- essere omologati per non più di nove posti, compreso il conducente;

- osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - essere in regola con la vigente normativa in materia di circolazione stradale dei veicoli, ivi comprese tutte le disposizioni in materia di riduzione dell'inquinamento atmosferico.
2. Sui veicoli è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a riqualificare l'offerta del trasporto.
3. Ogni autoveicolo in servizio di noleggio con conducente mediante deve portare sulla parte anteriore e posteriore del mezzo una targhetta/adesivo approvato dal Comune riportante la dicitura "NCC" inamovibile con stemma del Comune e numero progressivo della licenza. Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dal vigente Codice della Strada, l'autorizzazione comunale ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 18 – Sostituzione dei veicoli

1. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'Ufficio Comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso, il numero di telaio, mentre la targa può essere comunicata successivamente all'immatricolazione. L'Ufficio rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione, fatti salvi le verifiche e i controlli sulla sussistenza dei requisiti.
2. Entro trenta giorni dalla immatricolazione, il titolare N.C.C. deve depositare copia della carta di circolazione del veicolo in sostituzione presso l'ufficio comunale competente il quale provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 19 – Tariffe

1. Sulla base dei criteri di calcolo previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20/04/93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio di cui al presente regolamento, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati presso il Servizio comunale competente prima dell'inizio dell'attività; le loro variazioni e aggiornamenti devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso il servizio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.
4. Le tariffe minima e massima devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo.
5. I conducenti devono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed eventuali forme di pagamento diverse dal contante come introdotte dal D.L. 179/2012;
6. Il trasporto delle carrozzine per bambini e di quelle per disabili, dei cani-guida per non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 20 – Inizio del servizio , sospensione volontaria , ferie ed aspettative.

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o di comunicazione del sub ingresso. Tale termine potrà essere formalmente prorogato per altri 120 (centoventi) giorni con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Commercio Suap e solo in caso di comprovata necessità.

2. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. può interrompere il servizio annualmente per un massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi, anche in periodi frazionati. Ove il periodo di interruzione sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta al Comune.

2.1. Il termine di cui sopra non si applica nei casi di sospensione per:

- malattia certificata al Comune, entro 10 gg. dall'inizio del periodo di sospensione;
- gravidanza o puerperio certificati al Comune, entro 10 giorni dall'inizio della sospensione;
- assistenza ai figli minori con handicap gravi;
- eventuali altri casi di aspettativa, debitamente motivati, richiesti dall'interessato e concessi dal responsabile di Servizio competente.

Art. 21 - Cessazione

1. In caso di cessazione definitiva dell'attività, deve esserne data comunicazione al competente Ufficio comunale entro 30 giorni, riconsegnando allo stesso l'originale dell'autorizzazione.

Art. 22 – Variazioni non soggette ad autorizzazione

1. Le variazioni della denominazione o ragione sociale dell'impresa, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione devono essere comunicate al Comune entro 60 giorni.

2. Il cambio di residenza o di domicilio dei conducenti (noleggiatore, collaboratori familiari, soci e dipendenti) , la variazione dell'ubicazione della rimessa entro i confini del territorio comunale, devono essere comunicati al Comune entro il termine di 20 (venti) giorni.

3. Eventuali notifiche delle Prefetture relative alla sospensione della patente o al ritiro della carta di circolazione devono essere comunicate al Comune entro 2 giorni dalla notifica.

Art. 23 - Comportamento in servizio

1. I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo l'autorizzazione, e tutti i documenti inerenti il veicolo e l'attività, compresa copia del presente regolamento;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;

- c) presentare il veicolo all'Ufficio competente o della Polizia Locale, quando richiesto, per le eventuali verifiche;
- d) avere abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- e) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe;
- f) curare che il contachilometri funzioni regolarmente, provvedere immediatamente a ripararne gli eventuali guasti ed informarne preventivamente il cliente qualora la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente;
- g) prestare servizio a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte anche al pubblico seguendo il percorso più economico per recarsi al luogo indicato, nel rispetto della disciplina vigente sulla circolazione stradale;
- h) caricare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- j) trasportare obbligatoriamente e gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- l) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- m) consentire l'occupazione di tutti i posti per i quali il veicolo è omologato;
- n) nel caso all'interno dell'autoveicolo al termine di ogni corsa, si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente non immediatamente contattabile, entro 24 ore dal rientro in sede, depositare l'oggetto stesso presso la Polizia Locale per agevolare la restituzione al proprietario.

2. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggio è fatto divieto di:

- a) sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico in attesa di procurarsi utenza ed acquisire servizi al di fuori della sede e rimessa;
- b) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, se non a richiesta dei passeggeri ovvero in caso di accertata causa di forza maggiore, di evidente pericolo per l'incolumità propria o dei terzi;
- c) fumare, bere o consumare cibo durante l'esercizio del trasporto;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti prima della corsa;
- e) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- f) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e dai Regolamenti comunali;
- g) custodire o trasportare animali propri;
- h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio, ivi compreso l'utente che ha ordinato la corsa anche se munito di patente idonea;
- i) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti e assimilabili a quelli di linea;
- j) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e destinazione.

Art. 24 - Atti vietati agli utenti del servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare, mangiare e bere in vettura;

- b) gettare oggetti sia all'interno dell'abitacolo che al di fuori di esso;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura o possibili incidenti;
- e) pretendere il trasporto quando esso, per la tipologia di oggetti o per le loro dimensioni, determini una violazione alla legislazione vigente;
- f) pretendere che il trasporto venga prestato in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal Codice della Strada.

Art. 25 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, c. 2, l. 21/1992, i servizi di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap;
2. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esso la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc...) occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore;
3. Il servizio può essere svolto anche con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità.
4. Il trasporto delle carrozine e degli altri supporti deve essere obbligatoriamente effettuato e senza la richiesta di alcun compenso ulteriore.

Art. 26 – Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 27 – Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio di noleggio di cui al presente regolamento che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Servizio Commercio Suap indicando gli estremi dell'Autorizzazione e del veicolo che devono essere esposti in posizione ben visibile all'interno di ogni vettura unitamente all'indirizzo e recapiti dell'ufficio comunale cui indirizzare i reclami;
2. Il Responsabile di Servizio Commercio Suap procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Locale per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 28 – Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente o socio, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 29 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente al Comando di Polizia Locale, agli organi di polizia stradale così come individuati dalla legge.

Art. 30 – Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e succ. mod.;
 - b) sanzioni amministrative della sospensione e revoca dell'autorizzazione.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, quando non sia espressamente e diversamente disposto e le violazioni non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n.689/81.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 ad euro 450; (pagamento in misura ridotta pari ad euro 150).
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel responsabile del Servizio Commercio SUAP. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
5. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Art. 31 - Decadenza della autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio Commercio Suap dichiara la decadenza dell'autorizzazione, provvedendo contestualmente al ritiro del titolo nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio entro i 120 giorni dalla notifica del rilascio (180 giorni in caso di proroga);
 - b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla autorizzazione;
 - c) per fallimento del titolare, persona fisica o giuridica.
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 gg..
2. L'Ufficio Commercio Suap trasmette copia del provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dip. Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di competenza.

Art. 32 – Revoca e sospensione della autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio Commercio Suap dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per l'attività di N.C.C.;
- b) violazione delle norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art.8;
- c) violazione delle norme sul trasferimento delle autorizzazioni;
- d) aver subito tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio;
- e) aver effettuato il servizio con l'autorizzazione sospesa;

1.2. L'ufficio Commercio Suap trasmette copia del provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dip. Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di competenza.

2. In caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento, per le quali non sia prevista la revoca, l'autorizzazione può essere sospesa fino a 10 giorni in relazione alla gravità, o recidiva, delle infrazioni commesse.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 20/95 per le violazioni in esso contemplate.

3. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

4. In caso di revoca, sospensione, decadenza o rinuncia dell'autorizzazione comunale di esercizio, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al Titolare o all'Erede, al Collaboratore, al Dipendente o altri aventi causa.

5. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca, previsti dal presente Regolamento, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 241/90, saranno adottati previa formale contestazione delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento, con comunicazione avvio procedimento con avviso notificato appositamente all'interessato, assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio Comunale in applicazione alle disposizioni stabilite dallo Statuto Comunale vigente.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni regolamentazione comunale esistente in materia ed in particolare il Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio da rimessa di Autobus ed Autovetture con conducente approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 9 del 27/06/2003.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia.